



**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DOVUTE DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2025

Premessa

Ai sensi dell'art. 5 punto 2) della legge del 24.06.1923 n.1395 il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, di seguito indicata con il termine "quota", per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e costituisce obbligo per gli stessi.

Art. 1 – misura della contribuzione

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle società di professionisti iscritte nell'elenco speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

Art. 2- modalità

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento il pagamento delle quote ordinistiche sarà regolato, a norma delle vigenti disposizioni, a mezzo di bonifico bancario che verrà notificato all'iscritto a mezzo pec all'indirizzo indicato, in caso di omesso pagamento entro la scadenza indicata, verrà prevista una riscossione "coattiva" mediante ruoli.

Art. 3 – Procedure e termini

Il Presidente informa gli iscritti, in via preventiva a mezzo mail e attraverso pubblicazione sul sito, dell'indicazione delle quote annuali.

Tutte le informazioni saranno trasmesse esclusivamente a mezzo pec, obbligatoria per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale. Al fine di semplificare le procedure, a salvaguardia dell'Ordine e degli iscritti, sono stabilite le seguenti fasi operative:

1^fase: invio, entro il mese di febbraio di ogni anno, da parte dell'Ordine al *concessionario*, degli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni iscritto;

2^fase: invio, entro il mese di marzo, da parte del *concessionario*, dell'avviso a corrispondere la quota annuale di iscrizione, entro la data fissata dall'Ordine, di norma 30 aprile;

Art. 4 – quote ridotte

Hanno diritto alla riduzione della quota pari al 50% dell'importo:

- gli ingegneri che si iscrivono prima di aver compiuto i 35 anni di età per tre anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età;
- gli iscritti con invalidità permanente pari o superiore al 50%, opportunamente documentata con certificato rilasciato dall'ASL;
- gli ingegneri che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno compiuto 67 anni di età.

Art.5 – esonero al pagamento

Sono esonerati dal pagamento della quota annuale coloro che al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno compiuto i 50 anni di iscrizione all'Ordine, entrando così a far parte dell'Albo d'Oro dell'Ordine degli Ingegneri. Sono inoltre esonerati gli iscritti che chiedono la cancellazione o il trasferimento con domanda protocollata entro il 1 gennaio dell'anno in corso.

Art. 6- trasferimenti e dimissioni

Gli iscritti provenienti da altro ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Brindisi, saranno inseriti nel relativo Albo con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine, fatta salva l'acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ordine di provenienza.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine durante il corso dell'anno non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione (scaricabile dal sito dell'Ordine), in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dei pagamenti.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo dell'Ordine, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7- procedimento disciplinare

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto può dar luogo a procedimento nelle forme del "giudizio disciplinare".

Le morosità nel pagamento della quota comporta il differimento al Consiglio di disciplina per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione. La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale.

Indipendente dal decorso del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito.

Art. 8- norme finali

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi è una obbligazione di legge e pertanto è facoltà del Consiglio, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o disposizioni normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente regolamento.

Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 7 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio. Il Regolamento viene altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e resta valido fino alla sua successiva modifica.

Il Segretario

il Presidente

il tesoriere